

09939/05



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni OLLA - Primo Presidente f.f. -

Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Pres. di sezione -

Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -

Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -

Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -

Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -

Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -

Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - Consigliere -

Dott. Maura LA TERZA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

CTP S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BARONIO 54 A, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO

BARBERIO, che la rappresenta e difende, giusta delega

a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

V.E. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

2005 G. P. DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato

1301 BRUZIO PIRRONGELLI, rappresentato e difeso

Oggetto

*2*  
*invece di*  
*finanziaria*


R.G.N. 4841/03

Cron. 9939

Rep.

Ud. 10/03/05

C.C.





dall'avvocato GIOVANNI DE CATALDIS, giusta delega a  
margine del controricorso;

- **controricorrente** -

per regolamento preventivo di giurisdizione in  
relazione al giudizio pendente n. 2999/01 del  
Tribunale di TARANTO;

udito l'avvocato Bruzio PIRRONGELLI;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio il 10/03/05 dal Consigliere Dott. Maura LA  
TERZA;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso il quale  
chiede che le Sezioni unite della Corte di cassazione,  
in camera di consiglio, dichiarino la giurisdizione  
del giudice amministrativo, con le conseguenze di  
legge.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale del lavoro di Taranto del 12 febbraio 2001 il signor **V.** **E.** chiamava in giudizio il Consorzio Trasporti Pubblici di Taranto, di cui era dipendente, per chiedere la declaratoria di illegittimità di tutti i provvedimenti disciplinari irrogatigli dal datore di lavoro e, per l'effetto, la condanna di questi al pagamento di lire 8.641.883 a titolo di restituzione e/o risarcimento del danno derivanti dalle sanzioni medesime.

Il Consorzio Trasporti Pubblici di Taranto propone, con ricorso illustrato da memoria, regolamento di giurisdizione, prospettando che questa spetti al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 58 All. a) del RD 148 del 1931.

La controparte ha depositato memoria.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che nel ricorso introduttivo il dipendente ha chiesto dichiararsi la nullità, la illegittimità e comunque l'infondatezza di vari provvedimenti disciplinari, tutti successivi al 1998, con cui gli era stata comminata la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per complessive 54 giornate, la giurisdizione sulla controversia spetta all'AGO, come statuito da ultimo dalle Sezioni unite di questa Corte con ordinanza n. 460 del 13 gennaio 2005, secondo cui << Le controversie in materia di sanzioni disciplinari per gli addetti al servizio pubblico di trasporto in concessione, attribuite al giudice amministrativo dall'art. 58 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, allegato A), appartengono alla cognizione del giudice ordinario, stante l'implicita abrogazione per incompatibilità, sin dall'operatività della disposizione originaria dell'art. 68 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, della persistente giurisdizione del giudice amministrativo prefigurata dal citato art. 58.>>

Il nuovo orientamento viene fondato su molteplici elementi.

In primo luogo sulla progressiva privatizzazione del settore dei trasporti pubblici, realizzata con la trasformazione dell'azienda delle Ferrovie dello Stato prima in ente pubblico economico e successivamente in società per azioni, che ha marcatamente evidenziato gli elementi di specialità "residuale" del regime disciplinato dal R.D. del 1931, n. 148. Inoltre un significativo momento del lungo processo di delegificazione di quest'ultima disciplina è contrassegnato dalla legge 12 luglio 1988 n. 270 il cui art.1, c.2 prevedeva che a partire dal novantesimo giorno dalla sua entrata in vigore "...le disposizioni contenute nel regolamento allegato al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, ivi comprese le norme di legge modificative, sostitutive od aggiuntive a tale regolamento po[tevano] essere derogate dalla contrattazione nazionale di categoria ed i regolamenti d'azienda non po[tevano] derogare ai contratti collettivi".

La tendenza verso un graduale avvicinamento della disciplina del rapporto di lavoro in questione a quella del rapporto privato trovò il suo culmine nella legge 23 ottobre 1992, n. 421 la quale delegò il Governo alla "razionalizzazione e revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale". Tale obiettivo fu realizzato - già con il primo dei decreti delegati (d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29) - attraverso la graduale soggezione dei rapporti alle norme di diritto civile ed alla contrattazione collettiva e individuale, nonché alla giurisdizione del giudice ordinario "salvi, per ciò che attiene ai rapporti di pubblico impiego, i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzati".

In particolare, quanto alla materia disciplinare, il generale principio dell'assoggettamento alle norme contenute nell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori ed alla contrattazione collettiva, fu realizzato attraverso l'abrogazione degli artt. 100-123 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n.3 da parte della legge 15.3.1997, n.59.

Già a questo stadio dell'evoluzione normativa può dirsi che la generale attrazione del pubblico impiego - salvo specifiche eccezioni - nell'area del diritto privato e il suo assoggettamento alla disciplina generale del lavoro privato, minavano

fortemente le ragioni della permanenza della specialità del regime disciplinare configurato dall'antica legge del 1931.

Per altro verso, l'avvenuta completa "devitalizzazione" dell'art. 58 ha trovato una ennesima conferma nel d.lvo del 31 marzo 1998, n. 112 – attuativo della delega disposta dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali – il cui art. 102, lett.b) ha soppresso le funzioni amministrative relative alla nomina dei consigli di disciplina.

Ma il processo di privatizzazione (rectius "contrattualizzazione") dei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni aveva già in precedenza registrato un decisivo intervento anche in materia di competenza a decidere delle relative controversie, con la conseguenza che anche questo versante ha contribuito a travolgere l'assetto complessivo del R.D. del 1931, sottraendo sin da allora ogni residuo spazio di operatività dell'art.58.

Ed infatti – come già si è rilevato più sopra - il trasferimento dal giudice amministrativo a quello ordinario del contenzioso dell'ex pubblico impiego, già anticipato dalla legge delega del 1992, è stato introdotto, come regime generale, già con l'art.68, primo comma del d.lgs. n.29 del 1993 ai sensi del quale venivano "in ogni caso devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie attinenti al rapporto di lavoro in corso, in tema di.....i) sanzioni disciplinari", mentre restavano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di impiego del personale di cui all'art.2, commi 4 e 5.

Tale norma – destinata, peraltro ad operare "a partire dal terzo anno successivo alla data di entrata in vigore" del medesimo decreto e, comunque non prima della fase transitoria di cui all'art.72" (comma 4 dell'art.68) – è stata riprodotta, con qualche modifica (non rilevante ai fini che interessano in questa sede) dall'art.33 del d.lgs. n. 546 del 1993, poi dall'art. 29 del d.lgs. n. 80 del 31 marzo 1998, quindi, dall'art. 18 del d.lgs., n.387 del 1998 e, finalmente dall'art.63 del d.lgs., 30 marzo 2001, n. 165 (t.u. del pubblico impiego). Se ne può trarre, dunque, la conclusione che sin

dall'operatività della disposizione originaria del 1993, deve ritenersi compiuta l'abrogazione implicita dell'art.58 del r.d. n. 148 del 1931, oggetto del presente giudizio, proprio perché l'indubbia portata generale della disposizione del 1993 non avrebbe consentito più al giudice amministrativo, trascorso l'indicato periodo transitorio, di occuparsi di controversie di lavoro se non nei casi espressamente tenuti fuori dal processo di privatizzazione (art.3 del t.u. cit.).

A fronte della chiara ed univoca evoluzione della disciplina complessiva del rapporto di pubblico impiego, diventa, d'altro canto, più difficile sostenere ancora la specialità del rapporto degli autoferrotranvieri.

Tale specialità – vistosamente sbiadita dai numerosi interventi normativi appena rievocati – appare ormai in tutta la sua anomalia, proprio sul terreno della giurisdizione poiché la competenza del giudice amministrativo a decidere delle controversie relative a quei rapporti di lavoro trarrebbe la sua ragione proprio in quella specialità che, invece, è ormai venuta del tutto meno.

E' pure il caso di aggiungere che non sarebbe comprensibile sottovalutare il descritto processo evolutivo subito da una disciplina che – concepita in epoca pre-costituzionale – non può più essere interpretata senza tener conto del mutato sistema di riferimento nel quale l'art. 58 è venuto ad operare, nel corso di oltre settanta anni: con la conseguenza che non appare più possibile limitarsi a prendere atto di una mancata espressa abrogazione di tale norma.

Va conclusivamente dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Si compensano tra le parti le spese del presente regolamento.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Compensa le spese del presente regolamento.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2005

Il Consigliere estensore

*Maria Le Uvo*

IL PRESIDENTE

*Pio. B.*

Depositata in Cancelleria



oggi, 12 MAG. 2005  
IL CANCELLIERE C1  
*Giovanni Giambattista*  
GIOVANNI GIAMBATTISTA

IL CANCELLIERE C1  
*Giovanni Giambattista*